

## **COMMISSIONI RIUNITE DEL SENATO**

**VII (Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport) e X (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)**

**D.lgs. 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40**

\*\*\* \*\*

Gentilissimi Presidenti,

ringrazio per l'opportunità che ci avete concesso e preciso in via preliminare che accogliamo con grande favore la riforma del settore sportivo e in particolare sulla grande attenzione che è stata riposta sul contratto di lavoro sportivo. Siamo assolutamente favorevoli al principio di tipicizzare il contratto di lavoro sportivo; deve esistere una figura unica, il lavoratore sportivo, che può essere professionista o dilettante.

La specificità del mondo dilettantistico è da ricercarsi nei valori sociali che lo caratterizzano, a partire dalla prevenzione della salute ai modelli di aggregazione, dalla formazione alla crescita dei giovani, etc..

Condividiamo pertanto, il principio che si devono introdurre tutele per tutti, è socialmente corretto ed è un segnale di civiltà sociale al quale lo sport non può e deve sottrarsi, ma, ripetiamo, con un criterio di sostenibilità e non introducendo un sistema di selezione naturale che potrebbe portare alla sparizione della stragrande maggioranza delle società sportive che, non va dimenticato, sono il fulcro dell'attività sportiva dei nostri giovani.

Passando all'esame delle nostre proposte precisiamo di essere d'accordo con le previsioni contenute nello Schema di Decreto Legislativo recante Disposizioni Integrative e Correttive dei Decreti Legislativi del 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40 ad eccezione di quelle di seguito indicate.

*Prima di procedere con l'analisi delle nostre proposte occorre fare una importante precisazione. La nuova stagione sportiva della pallavolo è iniziata il 1° luglio 2023 e sono già stati sottoscritti tutti i contratti di lavoro sportivo con gli atleti con la nuova normativa di cui si era a conoscenza. Pertanto, in tutti i contratti è stato calcolato, nel lordo, il nuovo costo dell'INPS ma non quelli dell'IRAP e dell'INAIL (la copertura assicurativa era già garantita con l'assicurazione che viene attivata all'atto del tesseramento).*

*Per tali motivi, al fine di evitare un aggravio insostenibile dei costi a carico dei Club, chiediamo, in via preliminare, di differire di un anno l'applicazione delle due aliquote.*

## **PROPOSTE DI MODIFICA LEGA PALLAVOLO SERIE A**

- 1. Modifica della disciplina IRAP applicabile ai compensi sportivi ex D. Lgs. n. 36/2021;**
- 2. Modifica della disciplina INAIL applicabile ai compensi sportivi ex D. Lgs. n. 36/2021.**

\*\*\* \*\*

### **1. Modifica della disciplina IRAP applicabile ai compensi sportivi ex D. Lgs. n. 36/2021.**

Lo Schema di Decreto prevede che i compensi per i collaboratori coordinati e continuativi nell'area del dilettantismo non concorrono, per l'intero, alla determinazione della base imponibile, chiarendo quindi che i compensi delle co-co-co continuano a non rilevare per l'intero ai fini IRAP. Tale esenzione opera nel limite massimo di 85.000 euro di compensi.

Tale modifica, pur andando nella giusta direzione, non tiene conto che i compensi sino ad oggi erogati dalle associazioni e società sportive dilettantistiche in favore di collaboratori sportivi ai sensi dell'art. 67, co. 1, lett. m), TUIR e del successivo art. 69, co. 2, TUIR, **non rilevavano per l'intero ai fini del calcolo della base imponibile IRAP.**

La previgente disciplina in materia di IRAP deve essere necessariamente confermata anche per i compensi che saranno erogati a decorrere dell'1.7.2023 ai sensi del D. Lgs. n. 36/2021 al fine di evitare un aggravio di costi - **ulteriore rispetto a quelli onerosissimi introdotti dalla riforma** - a carico delle società sportive dilettantistiche.

Nella malaugurata ipotesi in cui fosse confermata la decisione di far concorrere tali redditi, anche se non per l'intero, alla determinazione dell'imponibile, chiediamo una specifica che

l'esenzione operi, quanto meno, nel limite massimo di 85.000€ per singolo contratto di CO.CO.CO.

\*\*\* \*\*

## **2. Modifica della disciplina INAIL applicabile ai compensi sportivi ex D. Lgs. n. 36/2021**

Il **comma 26** introduce prescrizioni in materia di copertura assicurativa obbligatoria in favore dei lavoratori sportivi subordinati e volontari, intervenendo sull'articolo 34 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36. Si prevede che il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con l'Autorità delegata in materia di sport, che stabilisce le retribuzioni e i relativi riferimenti tariffari ai fini della determinazione del premio assicurativo, dovrà tener conto anche dei rischi già coperti con l'assicurazione che viene attivata all'atto del tesseramento, mirando in questo modo a contenere l'aliquota applicabile.

### **PROPOSTA DI MODIFICA**

**Oltre a tenere conto dei rischi già coperti con l'assicurazione che viene attivata all'atto del tesseramento, si propone di abbattere del 50% l'aliquota della copertura assicurativa obbligatoria in esame fino al massimale previsto per l'imponibile INPS.**

\*\*\* \*\*

Grazie per l'attenzione e buon lavoro.

Bologna, 4 luglio 2023

Dr. Massimo Righi  
(Presidente)  
